

CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO

BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

N. 0xx/2023 di registro

OGGETTO: ESPRESSIONE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE - ART. 48 CO. 3 DELLA L.R. 26/2003 E S.M.I. – PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALLUNGAMENTO DEL TERMINE DELLA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DEL S.I.I. A FAVORE DI COMO ACQUA SRL - AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 656/2015/R/IDR.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- la L.R. n. 26/2003 e smi;
- il vigente "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como", di seguito "Regolamento" e s.m.i..

PRESO ATTO che:

- la Conferenza dei Comuni si è insediata in data 30 gennaio 2012.
- con la delibera della Conferenza dei Comuni n. 01/2022 del 29 novembre 2022 è stato nominato quale Presidente della Conferenza dei Comuni il dott. Roberto Fornasiero.

PREMESSO che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente competente per l'approvazione del Piano d'ambito e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche S.I.I.) per l'ATO di Como;
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito, ha demandato all'Ufficio d'Ambito l'esercizio delle funzioni in materia di S.I.I., ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e smi.

DATO ATTO che:

- in data 29.04.2014 si è costituita la società Como Acqua Srl;
- in data 18.12.2014 con DCP n. 15 la Provincia di Como ha approvato il Piano d'ambito e con successiva DCP n. 20 del 16 giugno 2015 è stata approvata la documentazione integrativa rispondente alle richieste della Regione, di mera riorganizzazione dei dati;
- in data 29.09.2015 con DCP n. 36 la Provincia di Como ha affidato in house la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) alla società Como Acqua Srl per un periodo di 20 anni - a partire dal 1° ottobre 2015 - prevedendo che la piena operatività di Como Acqua Srl nella gestione del S.I.I. si realizzasse entro un periodo transitorio al 30 settembre 2018;
- in data 30.11.2015 è stata sottoscritta la Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e il gestore del Servizio Idrico Integrato Como Acqua Srl (di seguito anche

Convenzione), che si è provveduto successivamente ad adeguare ai sensi della delibera AEEGSI 656/2016/R/IDR;

- in data 01.01.2019 si è concluso il processo di fusione per incorporazione/scissione di 12 Società Operative del Territorio (SOT), in Como Acqua Srl;
- in data 02.04.2019 con DCP n. 16 la Provincia di Como ha prorogato, su istanza di Como Acqua Srl, la conclusione del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni, sulla base del Piano di Subentro redatto dalla stessa Como Acqua Srl;
- al 1° aprile 2023, residuano 2 gestioni in economia (per il servizio fognatura) e 2 SOT (per il servizio di acquedotto e per il servizio di depurazione).

DATO ATTO che Como Acqua Srl con pec del 27 marzo 2023 prot. n. 4898 ha presentato l'istanza di allungamento della concessione di 10 anni, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione, integrata con pec del 02 maggio 2023 prot. n. 6905 e con pec dell'08 maggio 2023 con nota prot. n. 7243, comprensiva della seguente documentazione:

- Relazione istanza;
- Relazione di accompagnamento istanza - investimenti;
- Piano degli investimenti (di seguito anche Pdl);
- Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) per gli anni 2020 – 2045.

DATO ATTO altresì che nella Relazione istanza, sopra citata, viene richiamata l'assemblea dei soci di Como Acqua svoltasi in data 2 dicembre 2022, che all'unanimità ha espresso parere positivo per la prosecuzione della procedura di presentazione di istanza di allungamento della concessione.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la Convenzione tipo approvata con la delibera ARERA 656/2015/R/idr, in base alla quale la convenzione di gestione deve prevedere "la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni" all'interno della quale il Gestore e il concedente hanno l'obbligo del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l'adozione di idonee misure di riequilibrio", (art. 151, comma 2, lett. c) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 dell'allegato A della Convenzione Tipo).

CONSIDERATO che ARERA ha chiarito in più circostanze che l'istanza di estensione della durata presentata ai sensi del citato art. 5 della delibera ARERA 656/2015/R/idr equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento, e precisa, altresì, che il Programma degli Interventi deve necessariamente prevedere il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla delibera ARERA 917/2017/R/IDR ed, eventualmente, essere assoggettato (unitamente agli altri atti convenzionali aggiornati) alle verifiche di cui al comma 11.2 dell'Allegato A alla delibera 656/2015/R/IDR;

VISTO in particolare l'art. 38 della Convenzione "Durata della Convenzione" che dispone:

- al comma 1. “Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 a partire dal 1/10/2015”.
- al comma 2. “Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - lettera a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11”.
 - lettera b) [...].
- al comma 3. “Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'Ufficio d'Ambito, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni”.

RICHIAMATO il D.lgs. 201 del 23 dicembre 2022 in tema di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare:

- l'art. 17 – Affidamento a società in house - comma 4 che dispone: “Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
- l'art. 27 - Vicende del rapporto - comma 2 che dispone: “In caso di ricorso all'affidamento in house gli aggiornamenti e le modifiche all'aggiornamento del contratto devono essere asseverati secondo le modalità di cui all'art. 17 co. 4”.

RICHIAMATE:

- l'istruttoria svolta dagli uffici, volta ad analizzare il nuovo Piano degli Investimenti, e la verifica, nel PEF, del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, le cui risultanze sono riportate nella Relazione istruttoria – **allegato A** alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- la delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 20 del 16 maggio 2023 “Allungamento del termine della concessione di affidamento del S.I.I. a favore di Como Acqua srl - ai sensi della delibera ARERA 656/2015/r/idr – approvazione proposta”, rinviando la materia alla Conferenza dei Comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi ai sensi dell'art. 48,

comma 3, della L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. e, a seguire, al Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva;

PRESO ATTO della Relazione di asseverazione del PEF finanziario, predisposto dalla direzione finanziaria di Como Acqua Srl per gli anni 2020 – 2045, ai sensi dei combinati artt. 27 co. 2 e 17 co. 4 del D.Lgs. 201/2022, resa in data 17 maggio 2023 dalla società di revisione all'uopo incaricata, agli atti dell'Ufficio.

CONSIDERATO che:

- con la DCP n. 63 del 22.12.2022 è stata approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario MTI3 aggiornamento anni 2022 - 2023 del gestore d'ambito Como Acqua srl, ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/idr, che è stato trasmesso all'ARERA per l'approvazione di competenza;
- con la DCP n. 7 del 23.02.2021 è stata approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 del gestore d'ambito Como Acqua srl, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr, che è stato trasmesso all'ARERA per l'approvazione di competenza;
- che allo stato attuale le proposte di predisposizioni tariffarie MTI3 per gli anni 2020 – 2023 e di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 non sono ancora state interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità;
- l'istanza di allungamento concessione oggetto della presente delibera non produrrà effetti sull'aggiornamento tariffario appena concluso (MTI3 aggiornamento 2022-2023).

DATO ATTO CHE a seguito dell'estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato si renderà necessario:

- modificare la Convenzione, nel nuovo testo, **allegato B** alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, con estensione della durata di dieci anni dell'attuale concessione, nelle seguenti parti "premesse" e art. 38 co. 1" sostituendo la durata di 20 anni in 30 anni;
- aggiornare il Piano d'Ambito, di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006, per le parti relative alla ricognizione delle infrastrutture ed al Programma degli Interventi e al PEF;
- aggiornare la "Relazione di accompagnamento – aggiornamento predisposizione tariffaria MTI3" relativa al biennio 2022-2023, in particolare il paragrafo 5 "Eventuali istanze specifiche" come riportato nella Relazione istruttoria – **allegato A1** "integrazione al paragrafo "eventuali istanze specifiche" e - **allegato A2** "Piano tariffario e Piano Economico Finanziario".

DATO ATTO inoltre che in relazione all'integrazione dell'art. 28 della Convenzione con il comma 3, reso nel parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni n. 4/2022 "Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per l'approvazione della proposta di predisposizione dell'aggiornamento tariffario biennale anni 2022-2023 del gestore d'ambito Como Acqua Srl, ai sensi della delibera ARERA n. 639/2021/R/Id", per mero errore materiale non è stato riportato correttamente il richiamo al comma precedente (*di cui al precedente comma 28.1*, e non il comma 10.1). Tale circostanza è stata peraltro già recepita nella delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 20 del 16 maggio 2023.

VISTA la L.R. 26/2003 e s.m.i. che, in merito al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, dispone all'art. 48 co. 3 "il parere è [...] assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei co. 4 e co. 4 bis".

RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i.

CONSIDERATO che il parere di cui all'allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di Como, per quanto di competenza.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante del presente verbale parere

ESPRIME

parere obbligatorio e vincolante all'approvazione della proposta di allungamento del termine della concessione di affidamento del S.I.I. a favore di Como Acqua srl - ai sensi della delibera ARERA 656/2015/r/idr - di ulteriori 10 anni – entro il limite massimo di 30 anni consentito dal legislatore nazionale – a decorrere dal 1° ottobre 2015, dunque fino al 30 settembre 2045, composta dagli atti riportati in allegato.

Si dà atto che il presente verbale parere, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como e verrà inviato, alla Provincia di Como – in qualità di Ente di Governo dell'Ambito - per l'approvazione definitiva.